

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO  
- CORTE FEDERALE D'APPELLO -

**Sentenza n. 1/2021**

**Procedimento n. R.G. 01/2021**

**La Corte Federale d'Appello composta da:**

Avv. Valentina Minelli – Presidente

Avv. Silvio Di Castro – Vicepresidente e Relatore

Avv. Andrea Codemo – Componente

nel procedimento n. R.G. 1/2021 introdotto con reclamo del 07/05/2021  
promosso dal tesserato Lorenzo D'Arrigo nato a Catania il 29/11/1972, (C.F.:  
DRRLNZ72S29C351A), tessera FIC n. 248893, elettivamente domiciliato presso  
il difensore di fiducia avv. Irene Aliquò in Catania, via Gustavo Vagliasindi n. 9,  
giusta procura speciale in atti,

**nei confronti di:**

- dott. Francesco Modica, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Stasi

(controinteressato)

- CUS Palermo, in persona del Presidente p.t. dott. Giovanni Randisi,  
rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Lentini

(controinteressato)

**AVVERSO**

**la Decisione n. 03/2021 del Tribunale Federale resa nel procedimento n.**  
**R.G. 2/2021 in data 22/04/2021 – 30/04/2021, pubblicata il 23/04/2021-**  
**3/05/2021.**

Procedimento n. R.G. 01/2021  
15.06.2021  
Pore

## PREMESSE ED OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Con Reclamo del 7.5.2021 proposto ai sensi dell'art. 52 e segg. del Regolamento di Giustizia Federale F.I.C., il tesserato sig. Lorenzo D'Arrigo ha impugnato dinanzi alla Corte Federale d'Appello F.I.C. la decisione n. 3/2021 del Tribunale Federale F.I.C. del 22.04.2021.

Con il provvedimento gravato era stato respinto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 42 del R.G.F. F.I.C. con cui l'odierno reclamante - eccependo profili di illegittimità nella composizione del consesso elettivo - aveva richiesto l'annullamento dell'elezione del sig. Francesco Modica alla carica di Presidente del Comitato Regionale Sicilia F.I.C., avvenuta su scrutinio di otto su quindici dei voti espressi dai partecipanti (su diciannove aventi diritto al voto) a conclusione dell'Assemblea Elettiva del 27.2.2021; in via subordinata chiedeva l'annullamento dell'intera Assemblea.

Il reclamante sig. D'Arrigo, anch'egli candidato alla carica, aveva a sua volta riportato sette voti; di qui il suo interesse ad impugnare il risultato elettorale.

L'impianto centrale da cui si dipanano le contestazioni mosse dal ricorrente in prime cure e riprodotte dinanzi al Collegio di seconda istanza, è incentrato sulla legittimità della partecipazione all'Organismo elettivo del sig. Paolo Aprile, quale delegato del C.U.S. Palermo, "*in qualità di responsabile della Sezione Canottaggio*", non facendo egli parte del Consiglio Direttivo del C.U.S. Palermo.

\* \* \*

Il reclamante contesta la decisione del Tribunale Federale nella parte in cui:

- ha argomentato che l'art. 78 dello Statuto F.I.C. - recante la composizione e costituzione dell'Assemblea regionale, nelle persone degli affiliati della regione aventi diritto al voto, rappresentati dal Presidente o dai dirigenti del Consiglio Direttivo delegati dal loro Presidente - incontrerebbe un limite nella sua applicazione pratica nel caso di sodalizi sportivi "atipici". Vale a dire quelle compagini che, a causa di una loro struttura organizzativa più intensamente o variamente articolata, derogano allo schema "classico" delle

15.06.2021  


Associazioni Sportive Dilettantistiche;

- ha poi affermato che l'art. 3 del Regolamento Organico consentirebbe una deroga all'art. 78, là dove precisa che *“La rappresentanza sociale nei confronti della F.I.C. spetta al Presidente o a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti sociali, purché risultino regolarmente tesserati come Dirigenti per l'anno in corso alla Federazione”*.

Muovendo dai surriferiti assunti, il Tribunale Federale ha riconosciuto legittimo il conferimento da parte del Presidente del C.U.S. PALERMO sig. Giovanni Randisi, al sig. Paolo Aprile, del potere di rappresentare la compagine sportiva palermitana in seno all'Assemblea Elettiva e, conseguentemente, la validità del voto espresso dal medesimo sig. Aprile e l'elezione a Presidente del sig. Modica.

\* \* \*

I predetti contenuti, costituenti la chiave di volta su cui è articolata la decisione reclamata, sono censurati dal Reclamante sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

- l'art. 78 dello Statuto Federale F.I.C. delinea univocamente i soggetti ai quali è attribuita (o attribuibile) la rappresentanza dell'ente affiliato F.I.C. nelle Assemblee regionali. Richiama al riguardo il I comma dell'art. 30 dello Statuto federale, secondo cui *“ciascun soggetto affiliato è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio Presidente o in linea subordinata, da un componente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente medesimo, secondo le modalità previste nel Regolamento Organico”*;
- rispetto alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, l'assetto organizzativo del C.U.S. Palermo non presenterebbe alcuna singolarità tale da giustificare la possibilità d'ampliare la conferibilità della rappresentanza anche a soggetti terzi rispetto al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- con memoria del 9.4.2021, la difesa del D'Arrigo ha puntualizzato che il sig. Aprile, pur Dirigente della Sezione Canottaggio del C.U.S. Palermo *“con l'incarico di Consigliere”*, non era componente del Consiglio

12.08.2021  
B. G.

Direttivo.

\* \* \*

Con ordinanza del 26.5.2021, ai sensi dell'art. 52, VI comma, del Regolamento di Giustizia Federale, il Collegio ha disposto l'acquisizione agli atti, a cura della parte più diligente, dell'Atto costitutivo e dello Statuto del C.U.S. Palermo. Adempimento assolto dal C.U.S. Palermo, mediante produzione degli atti richiesti, nella versione aggiornata e vigente, approvata con verbale di assemblea del 17.11.2020, redatto a cura del notaio Indovina di Palermo.

\* \* \*

Con memoria del 27.5.2021 si è costituito nel procedimento d'impugnazione il C.U.S. Palermo, affermando, tra l'altro, l'assenza di novità delle doglianze del sig. D'Arrigo rispetto alla materia su cui si era formata la decisione del primo Collegio giudicante, nonché la legittimità - anche in virtù della libertà di autodisciplina di cui godono le Associazioni - del conferimento al sig. Aprile, quale figura "apicale" del C.U.S. Palermo, della delega ad esprimere (in particolare) il voto in sede di Assemblea elettiva regionale e (in generale) quale delegato del C.U.S. Palermo nelle assemblee federali F.I.C..

Anche il tesserato Modica ha prodotto memoria difensiva in data 28.5.2021, svolgendo argomentazioni analoghe. Ha poi invocato, in particolare, l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 3 del Regolamento Organico F.I.C. nella sua portata derogatoria dell'art. 78 dello Statuto Federale.

Entrambi i reclamati hanno insistito per la conferma della decisione del Tribunale federale.

\* \* \*

 15.06.2021

All'udienza del 4.6.2021, tenutasi presso gli uffici F.I.C., hanno partecipato in presenza il Presidente avv. Valentina Minelli ed il Vice Presidente e relatore avv. Silvio Di Castro, ed in video collegamento da remoto, il componente della Corte avv. Andrea Codemo, nonché, sempre in videoconferenza, il sig. D'Arrigo, assistito dall'avv. Irene Aliquò, per il C.U.S. Palermo, il Presidente Giovanni Randisi, assistito dall'avv. Rocco Lentini e per il sig. Modica, l'avv. Riccardo Stasi.

Ad esito della trattazione orale, il Presidente della Corte, previa riunione in Camera di Consiglio, ha dato lettura del dispositivo e, ritenuta l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione per la complessità della controversia, ha fissato il termine di dieci giorni per il deposito della motivazione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Prima di passare in rassegna le specifiche argomentazioni svolte dalle parti nei rispettivi atti e nel corso della discussione orale, il Collegio ritiene opportuno un rilievo d'ordine sistematico, che dispone l'impianto generale su cui si articolano le ragioni d'accoglimento del reclamo.

La rappresentanza è il fenomeno per cui un soggetto, attraverso un'autorizzazione del titolare della facoltà, può spendere il nome altrui nei rapporti giuridici con i terzi, facendo poi ricadere gli effetti degli atti da lui compiuti in capo al rappresentato.


Essa presuppone che l'atto compiuto dal rappresentante in nome del rappresentato sia una manifestazione di volontà direttamente ed effettivamente ascrivibile al soggetto titolare di quei poteri che poi il rappresentante andrà ad esercitare.

Qualora si verta in tema di rappresentanza organica di un ente, essa compete agli organi dell'ente stesso.

Ciò sta a significare che una valida espressione della manifestazione di volontà del delegato pretende la qualifica eventualmente richiesta dalla normativa nel caso applicabile e la necessaria competenza del delegante al conferimento al terzo dei poteri rappresentativi dell'ente.

Nelle associazioni il momento deliberativo del potere di rappresentanza può appartenere ad un organo diverso rispetto a quello rappresentativo.

Ovviamente il principio generale del nostro ordinamento è che gli atti inerenti alla propria sfera giuridica siano compiuti dall'interessato, mentre deve

15.06.2021  


considerarsi un'eccezione l'assolvimento dell'atto con l'intervento d'un soggetto diverso rispetto al titolare del correlato potere.

Già di per sé, dunque, la specialità che caratterizza il fenomeno della rappresentanza rende scarsamente praticabile l'applicazione della disciplina che la presiede in via d'interpretazione estensiva o di analogia.

\* \* \*

Alla luce della normativa Federale F.I.C. ed interna (statutaria) del C.U.S. Palermo, e calando le considerazioni che precedono nella fattispecie devoluta alla cognizione della Corte, si osserva quanto d'appresso.


L'art. 78 dello Statuto F.I.C. precisa che l'Assemblea regionale, per quel che concerne gli aventi diritto ad esprimere il voto, è composta *“dagli affiliati della regione ... rappresentati dal Presidente o dai dirigenti del Consiglio Direttivo delegati dal loro Presidente”*.

E' pacifico - come insistentemente rimarcato dalla difesa del D'Arrigo nella memoria del 9.4.2021 - che il sig. Paolo Aprile riveste la qualifica di Dirigente della Sezione Canottaggio del C.U.S. Palermo *“con l'incarico di Consigliere”*, ma non è componente del Consiglio Direttivo, del quale *“possono essere componenti ... solo i soci del C.U.S. Palermo eletti dall'Assemblea dei soci”* (statuto C.U.S. Palermo, art. 16, 4.).

L'atto in virtù del quale il medesimo sig. Aprile ha partecipato ed espresso il voto del C.U.S. Palermo nella competizione elettorale di cui si dibatte - come anche confermato all'udienza di discussione del 4.6.2021 dalla difesa del C.U.S. Palermo - è unicamente costituito dalla delega rilasciata in data 27.2.2021 dal Presidente del C.U.S. Palermo, sig. Giovanni Randisi (doc. 7 - produzioni del reclamante).

Lo Statuto del C.U.S. Palermo, depositato in adempimento dell'ordinanza istruttoria della Corte ai sensi dell'art. 52 .VI comma, R.G.F., elenca (art. 15) i poteri del Presidente e, segnatamente (punto 5) quelli di rappresentanza del C.U.S. *“nei confronti dell'Università, del C.U.S.I., del C.O.N.I., delle F.S.N. e degli altri enti sportivi”*.

L'art. 16 del medesimo Statuto, indica, poi, fra le attribuzioni del Consiglio Direttivo (punto e) quello di *“nominare i delegati che rappresentano il C.U.S. Palermo alle assemblee federali”*.

15.06.2021  




Dalla disamina delle predette norme statutarie federali ed endoassociative non sembra potersi revocare in dubbio che il momento deliberativo del potere di rappresentanza del C.U.S. Palermo è di competenza di un organo (il Consiglio Direttivo) diverso rispetto a quello rappresentativo (il Presidente). Ed anche che la rappresentanza del C.U.S. Palermo in seno all'Assemblea Regionale elettiva compete o al Presidente dell'Associazione, o ai dirigenti facenti parte del Consiglio Direttivo su delega del Presidente, ovvero a terzi nominati dal Consiglio Direttivo.


In capo al Presidente del C.U.S. Palermo è invece diagnosticabile un deficit di poteri nel conferimento della rappresentanza del C.U.S. Palermo al sig. Aprile, non componente il Consiglio Direttivo, ad esprimere il voto del C.U.S. Palermo nella competizione elettorale contestata dal D'Arrigo, in assenza di delibera del Consiglio Direttivo: organo del C.U.S. a cui, in ragione del richiamato art. 16, punto e), spetta il potere di nominare eventuali "*delegati che rappresentano il C.U.S. Palermo alle assemblee federali*".

Ed ancora: la possibilità della cessione in via autonoma (id est: ad opera del Presidente ad un terzo) del potere rappresentativo trova una tradizionale soluzione negativa nel principio secondo cui "*delegatus delegare non potest*".

\* \* \*

Con la decisione reclamata, il Tribunale Federale ha sostenuto che l'art. 78 dello Statuto F.I.C. enuncerebbe una regola di ordine generale, la quale, tuttavia, può incontrare limiti nella sua applicazione pratica nel caso di sodalizi sportivi "*atipici*"; vale a dire quelle compagini la cui architettura interna deroghi allo schema "*classico*" delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, e che presentino una struttura organizzativa più articolata o diversificata "*la cui rappresentanza non spetta al Presidente*" ed in cui non si troverebbero corrispondenze o equivalenze allo schema organico classico "*Presidente*", "*Consiglio Direttivo*" ed "*Assemblea dei soci*".

Sicché - soggiunge il Tribunale di prima istanza - la norma contenuta all'art. 3 della Regolamento Organico F.I.C., secondo cui la rappresentanza sociale nei confronti della F.I.C. spetta al Presidente ovvero a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti sociali, purché risultino regolarmente tesserati come Dirigenti per l'anno in corso alla Federazione, consentirebbe una deroga alla norma statutaria.

15.06.2021  


\* \* \*

La ricostruzione operata in prime cure verso cui il sig. D'Arrigo ha indirizzato le sue censure non appare, però, convincente.

Ciò per diverse ragioni.

In primo luogo, in base al principio di gerarchia delle fonti, la norma regolamentare si pone in posizione secondaria ed in funzione tutt'al più sussidiaria e non prevalente rispetto a quella statutaria.

In secondo luogo, l'art. 3 del Regolamento Organico F.I.C. vuole che la rappresentanza sociale degli enti affiliati nei confronti della F.I.C. spetti "al Presidente o a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti sociali". Senonché fra le norme statutarie del C.U.S. Palermo non è rintracciabile alcuna norma specifica che consenta al suo Presidente di attribuire *ex se*, a terzi estranei al Consiglio Direttivo, i poteri di rappresentanza dell'Associazione, posto che il potere di nominare "delegati che rappresentano il C.U.S. Palermo alle assemblee federali" è rinvenibile solo in capo al Consiglio Direttivo.

In terzo luogo il C.U.S. Palermo, per quel che concerne i suoi organi (Statuto, art. 11) consta di un Assemblea dei soci, di un Presidente e di un Consiglio Direttivo. La sua struttura ricalca perciò la conformazione "classica" dell'Associazione Sportiva Dilettantistica (e del resto tanto è il C.U.S. Palermo) e non è affetta da quella "atipicità" su cui riposerebbe la possibilità di deroga dell'art. 78 dello Statuto F.I.C.

Ebbene, se la *ratio* della derogabilità dell'art. 78 dello Statuto federale desumibile dalla norma regolamentare è quella di riconoscere l'accesso alle assemblee federali agli enti affiliati aventi un'architettura organica diversa da quella ordinaria delle A.S.D., essa verrebbe totalmente a mancare laddove la si volesse applicare anche a situazioni in cui l'affiliato non presenti minimamente una strutturazione diversa o "atipica".

Altra preposizione su cui si sono soffermate le difese del C.U.S. Palermo e del sig. Modica, richiamata anche nel corso della discussione orale, è data dal rilievo secondo cui, avendo il sig. Aprile ricoperto per diversi anni la carica di Presidente del Comitato regionale e partecipato alle relative assemblee in qualità di delegato del C.U.S. Palermo, senza contestazione del suo potere di rappresentanza da parte di alcuno, si sarebbe pervenuti ad una sorta di

15.06.2021



consolidamento generalizzato della sua veste di rappresentante del C.U.S. Palermo, di portata tale da precludere la domanda svolta dal sig. D'Arrigo.

La tesi - che riecheggia nella prima decisione in termini di acquiescenza - non appare convincente.

In ambito giuridico il termine acquiescenza indica l'accettazione di un provvedimento (di uno specifico provvedimento) da parte del soggetto potenzialmente legittimato a contestarlo; integra, perciò, una rinuncia di quest'ultimo a valersi dei mezzi di impugnazione previsti.

Pur potendo assumere diverso rilievo all'interno delle varie realtà, l'effetto giuridico che ne consegue è comunque sempre quello di accettazione dell'atto (di quel particolare atto passibile di contestazione) da parte di colui il quale, portatore di un interesse giuridicamente apprezzabile, sarebbe legittimato ad impugnarlo, con conseguente decadenza dal potere di agire in tal senso.

In altri termini, ed in qualsiasi realtà giuridica la si voglia calare, l'acquiescenza è un istituto abdicativo della tutela giurisdizionale e causa di conservazione soggettiva dell'atto potenzialmente contestabile.

Una ricostruzione di tal segno, nei termini prospettati dal C.U.S. Palermo e dal sig. Modica - sostanzialmente recepita nella decisione reclamata -, non potrebbe dunque ricondursi alla nozione di acquiescenza (o tutt'al più di tolleranza), bensì di consuetudine abrogativa (si intende: con portata circoscritta al caso di specie) della norma statutaria.

Rilievo, finale - ma non per questo secondario - nell'ermeneutica della fattispecie, è che l'interesse del sig. D'Arrigo ad impugnare l'elezione del sig. Modica a Presidente del Comitato Regionale ha assunto contezza solo poiché, senza il voto espresso dal sig. Aprile, il reclamante, anch'esso candidato alla carica elettiva, avrebbe riportato uno scrutinio pari a quello del sig. Modica, con la conseguente necessità di ripetere la competizione elettorale del 27.2.2021, alla quale hanno partecipato solo quindici dei diciannove aventi diritto al voto.

**P.Q.M.**

la Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto il 7/05/2021 ai sensi dell'art. 52 del Regolamento di Giustizia Federale,

- accoglie il reclamo proposto dall'ing. Lorenzo D'Arrigo e
- per l'effetto dispone l'annullamento dell'elezione a Presidente del Comitato Regionale F.I.C. Sicilia dell'ing. Francesco Modica, avvenuta in occasione

15.06.2021

dell'Assemblea elettiva del 27.2.2021.

Così deciso in Roma il 4 giugno 2021.

Motivazione depositata il 14 giugno 2021.



**Avv. Valentina Minelli** \_\_\_\_\_


Firmato digitalmente da: DI CASTRO SILVIO  
Ruolo: 4.6 Avvocato  
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA  
Luogo: Roma  
Data: 14/06/2021 17:54:53

**Avv. Silvio Di Castro** \_\_\_\_\_

Andrea Codemo

Firmato il: 14/06/2021 15:11

**Avv. Andrea Codemo** \_\_\_\_\_



A handwritten signature in blue ink, consisting of a cursive 'A' followed by a loop.

A handwritten signature in blue ink, followed by the date "15.06.2021".